



# Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175 P.I. 00243570694

Piazza Donato Iezzi, 15 – 66020 Torino di Sangro

www.comune.torinodisangro.ch.it

**Ordinanza n.° 56 del 9 dicembre 2021**

**OGGETTO: Manifestazione "Natale in Corso" obbligo mascherina – 12/12/2021.**

---

## IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la L. 16 settembre 2021, n. 126 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e ss.mm.ii.; **Visto** il D.L. 26 novembre 2021, n. 172 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 1, concernente i «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento»;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della salute del 28 Ottobre 2021 che ha reiterato fino al 31 Dicembre 2021 le misure di cui alla propria Ordinanza del 22 Giugno 2021, con cui è stata prevista, a partire dal 28 giugno 2021, nelle c.d. «zone bianche», la cessazione dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;

**Evidenziato** che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente necessarie a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, anche in vista delle prossime festività natalizie in cui si registrerà, come di consueto, un intenso afflusso di pubblico in determinate zone della città;

**Rilevato** che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie contribuisce notevolmente alla riduzione del rischio di contagio, come rilevato dalla migliore ricerca scientifica al momento disponibile;

**Ritenuto**, pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità, di dover disporre a tutela della salute pubblica l'obbligo di utilizzo anche all'aperto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcune zone della città caratterizzate da maggiore affluenza di persone;

**Visto** l'art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

**Considerato** che nella serata del giorno 12 dicembre p.v., nel centro abitato di questo Comune si svolgerà una manifestazione denominata "Natale in Corso" dove è presumibile che si verifichi la difficoltà di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;

### ORDINA

- che per il giorno 12 dicembre p.v. sia obbligatorio l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, nell'area della manifestazione denominata "Natale in Corso".
- sono esentati da tale obbligo i minori al di sotto dei sei anni nonché i soggetti affetti da disabilità e/o patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Torino di Sangro, 09 dicembre 2021



IL SINDACO  
Nino Di Fonso

*Nino Di Fonso*